

Assicurazione della Responsabilità Civile di Amministratori Sindaci e Dirigenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto: **POLIZZA D&O**

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 5

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo Danni: 12 giugno 2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EURO 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EURO 23.686.189,54 e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EURO 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EURO 5.921.547,39 e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EURO 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

- ✓ **Con riferimento al pagamento o rimborso dei Costi di Difesa:** qualora la Richiesta di Risarcimento o parte di essa non dovesse rientrare nell'operatività della presente garanzia assicurativa, i Costi di Difesa pagati dall'Assicuratore devono essergli rimborsati a quest'ultimo dalle Persone Assicurate in via disgiunta tra loro, ciascuna secondo quanto di propria competenza, se e nella misura in cui esse non abbiano diritto all'Indennizzo.

A parziale deroga della causa di esclusione attinente alle Richieste di Risarcimento derivanti, basate o attribuibili, anche parzialmente, ad atto doloso o fraudolento della Persona Assicurata, l'Assicuratore tiene indenne la Persona Assicurata delle somme eventualmente dalla stessa anticipate in caso di Richiesta di Risarcimento rientrante nella presente garanzia assicurativa a titolo di Costi di Difesa per far fronte a inchieste o procedimenti giudiziari avviati con l'accusa di comportamento doloso o fraudolento in relazione alle responsabilità coperte con la presente Assicurazione, a condizione: - che il procedimento penale si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato; - l'elemento soggettivo costitutivo del reato contestato sia stato derubricato nella fattispecie colposa; - sia intervenuta un'ordinanza di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

con espressa esclusione dei casi in cui il procedimento penale si concluda per estinzione del reato determinata da qualsiasi causa.

L'esborso massimo dell'Assicuratore per Costi di Difesa è in tutti casi limitato a non più di un quarto del Massimale o del Sottolimito di Indennizzo applicabile al Reclamo, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., ed è in aggiunta a tale Massimale o Sottolimito, non costituendo un Sottolimito di Indennizzo di cui alle altre condizioni di polizza;

Qualora in ragione dell'urgenza non sia materialmente possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore alla nomina del legale o al pagamento di Costi di Difesa in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente Assicurazione, l'Assicuratore si impegna a rimborsare tali Costi di Difesa.

L'esborso massimo dell'Assicuratore per tali Costi di Difesa è in tutti casi limitato al Sottolimito di Indennizzo pari al minimo tra il 10% del Sottolimito per Costi di Difesa ed Euro 250.000, da applicarsi all'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata), qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle Persone Assicurate coinvolte.

- ✓ **Con riferimento alla Responsabilità solidale:** qualora la Persona Assicurata debba rispondere solidalmente con altri soggetti che non rientrano nella definizione di Persona Assicurata, l'Assicurazione è prestata per la sola quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata.
- ✓ **Con riferimento all'Estensione Partecipazione a Inchieste:** qualora la Persona Assicurata coinvolta ritenga che dall'Inchiesta possa ragionevolmente derivare una Richiesta di Risarcimento rientrante nella operatività della presente garanzia, essa è tenuta a darne avviso all'Assicuratore nei modi e nei termini stabiliti nelle disposizioni dedicate alla denuncia delle circostanze. La presente estensione dell'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimito di Indennizzo di Euro 500.000, da applicarsi all'insieme di tutte le Inchieste comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Inchieste stesse e delle Persone Assicurate coinvolte.
- ✓ **Con riferimento alla riduzione del danno di immagine:** l'estensione è prestata fino a concorrenza del Sottolimito di Indennizzo pari a Euro 250.000, da applicarsi all'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata).
- ✓ **Con riferimento all'Estensione a Società Esterne:** l'estensione è soggetta a tutte le condizioni della presente Assicurazione, ivi comprese le Esclusioni, e a ognuna delle condizioni aggiuntive che seguono: - L'incarico di cui al primo comma, dato dalla Società Esterna alla Persona Assicurata, deve risultare da regolare atto scritto; - In conformità a quanto disposto dalla garanzia sulla responsabilità solidale ove la Richiesta di Risarcimento riguardi anche esponenti aziendali della Società Esterna che non rientrano tra le Persone Assicurate previste nella presente Assicurazione, l'Assicuratore risponde esclusivamente per la sola quota di diretta pertinenza delle Persone Assicurate. Se tale quota non è determinabile per effetto di principi di responsabilità solidale, l'Indennizzo a cui l'Assicuratore è tenuto è calcolato in proporzione, ossia nel rapporto che si ottiene dividendo il numero delle Persone Assicurate coinvolte nella Richiesta di Risarcimento per il numero di tutti i soggetti coinvolti nella Richiesta di Risarcimento. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto a eventuali assicurazioni da chiunque stipulate con altri assicuratori a copertura delle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti della Società Esterna.
- ✓ **Con riferimento all'Estensione alle Organizzazioni No Profit:** la copertura è estesa a condizione che l'Assicurato abbia agito con tale qualifica al momento della richiesta scritta e che la perdita non sia avvenuta dopo che l'Assicurato abbia cessato tale funzione. Tale copertura sarà prestata in eccesso a qualsiasi indennizzo prestato dall'organizzazione no profit ai propri dirigenti e amministratori o da qualsiasi altra assicurazione disponibile per i propri amministratori o dirigenti.
- ✓ **Con riferimento all'Estensione Sicurezza ed Igiene sul Lavoro:** l'estensione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito di Indennizzo di Euro 500.000, da applicarsi all'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata), qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle Persone Assicurate coinvolte.
- ✓ **Con riferimento alla Protezione dei beni e della libertà personale:** l'Assicurazione si estende, purché consentito dalla legge, a coprire le spese procedurali - da calcolarsi ai minimi della tariffa forense applicabile - sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ottenere l'annullamento o la revoca di un'ordinanza giudiziaria emessa durante il Periodo di Assicurazione e che comporti a carico della Persona Assicurata: - la confisca, la sospensione o il congelamento dei diritti di proprietà su suoi beni mobili o immobili; - ogni genere di gravame su suoi beni mobili o immobili; - il divieto temporaneo o permanente di ricoprire la carica o di svolgere la funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente; - la limitazione della libertà personale per effetto di residenza coatta o detenzione; - l'espulsione dal territorio a seguito di revoca del regolare status di immigrato per qualunque motivo, esclusa soltanto la condanna penale per un reato; - l'estradizione.
Questa estensione dell'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimito di Indennizzo di Euro 20.000 (Euro ventimila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 40.000 (Euro quarantamila) per l'insieme di tutti i costi sostenuti o da sostenere a questo titolo nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.
- ✓ **Con riferimento alle Penali di natura privatistica:** questa estensione dell'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimito di Indennizzo di Euro 4.000 (Euro quattromila) per ogni Persona Assicurata e di Euro 20.000 (Euro ventimila) per l'insieme di tutte le penali emerse nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e dell'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata), qualunque sia il numero delle Persone Assicurate coinvolte.


L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Esclusione dei Sindaci	Dalla definizione di Persona Assicurata è depennata la voce "Sindaco", pertanto, sono esclusi dall'Assicurazione i soggetti che ricoprono tale carica o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi praticamente equiparabile a quella di Sindaco in una società costituita in Italia.
Esclusione del Rischio di Fallimento, Insolvenza, Liquidazione coatta	L'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante, basata o attribuibile anche parzialmente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione o similare procedura di insolvenza, della Società nonché in caso di liquidazione volontaria di quest'ultima. Parimenti, l'Assicuratore non è tenuto al pagamento dell'Indennizzo nei casi in cui sia stato nominato un curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario straordinario o altri soggetti che possano essere nominati nell'ambito delle procedure concorsuali.
Esclusione Atti di Ingiuria e Diffamazione	L'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o non intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy.
Esclusione "malpractice" sanitaria	L'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile a "malpractice" Sanitaria, certa o presunta, o alla mancata resa di qualsiasi servizio sanitario.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Costi di Difesa in caso di Inquinamento	In caso di Richiesta di Risarcimento derivante da Inquinamento, l'Assicuratore si obbliga a prestare la copertura per i Costi di Difesa nei modi, condizioni e limiti previsti nella presente estensione di garanzia.
Gestioni Fiduciarie	L'Assicurazione si estende alle Richieste di Risarcimento svolte contro la Persona Assicurata nella sua qualità di fiduciario o amministratore di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di "employee benefit".
Richieste di Risarcimento svolte contro la Società relative a rapporti di lavoro	L'Assicurazione si estende a tenere indenne la Società in caso di Richieste di Risarcimento derivanti da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro.
Responsabilità Amministrativa	<p>L'Assicurazione si estende alla Copertura prevista a favore delle Persone Assicurate anche per le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle stesse e basate, originate o comunque riconducibili a Responsabilità Amministrativa per i danni erariali arrecati con colpa grave dalla Persona Assicurata, da sola o con il concorso di altri esponenti aziendali, nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici.</p> <p>Ai fini della presente clausola, per "Responsabilità Amministrativa" s'intende la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di una persona detta "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato Danni al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>La presente Estensione dell'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Sottolimito di Indennizzo il cui importo è stabilito nella Scheda di Copertura, che rappresenta l'importo massimo complessivo degli Indennizzi dovuti dall'Assicuratore in relazione all'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento rientranti in questa Estensione e comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intero Periodo di Assicurazione (e durante l'intero Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata), qualunque sia il numero degli Enti e/o delle Persone Assicurate coinvolti.</p>

	<p>A parziale deroga della garanzia "Responsabilità Solidale" - nella parte in cui precisa che l'Assicurazione è prestata per la quota di diretta pertinenza della Persona Assicurata e non di altri soggetti che non rientrano nella definizione di Persona Assicurata - per i danni di cui le Persone Assicurate ai sensi della presente Estensione debbano rispondere solidalmente con altri esponenti aziendali ricompresi nella definizione di Persona Assicurata, ma non tra coloro che hanno pagato il premio aggiuntivo stabilito per questa estensione, l'Assicuratore risponde per intero di quanto imputato alle Persone Assicurate, fermo il diritto di regresso nei confronti di tali altri esponenti aziendali coinvolti.</p>
<p>Periodo di Osservazione</p>	<p>Qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione l'Assicuratore o la Persona Assicurata rifiuti di prorogare o rinnovare la presente Assicurazione, a richiesta del Contraente le prestazioni assicurative vengono temporalmente estese dall'Assicuratore al Periodo di Osservazione, al ricorrere di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che nessuna denuncia di Sinistro sia stata presentata durante il Periodo di Assicurazione; 2. che la richiesta dell'estensione sia presentata per iscritto dal Contraente non oltre i 15 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, precisando la durata prescelta tra quelle figuranti di seguito: <ul style="list-style-type: none"> 12 mesi: 30% del premio annuo lordo 24 mesi: 60% del premio annuo lordo 36 mesi: 90% del premio annuo lordo 48 mesi: 120% del premio annuo lordo 60 mesi: 150% del premio annuo lordo 72 mesi: 180% del premio annuo lordo 3. che in tale richiesta il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi; 4. che entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione il Contraente paghi il premio addizionale indicato al punto 2 in corrispondenza della durata prescelta. <p>L'estensione sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili, che varranno per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intera durata del Periodo di Osservazione, anche quando tale durata sia maggiore di 12 mesi.</p>
<p>Periodo di Osservazione per le persone assicurate cessate dal Mandato o dall'Incarico</p>	<p>Se nel corso del Periodo di Assicurazione il mandato o l'incarico della Persona Assicurata viene a cessare per sua naturale scadenza, pensionamento, morte o disabilità, ma in ogni caso non per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa, la presente Assicurazione vale nei suoi confronti fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione e della durata del Periodo di Osservazione se tale estensione è concordata.</p> <p>Tuttavia, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione questo contratto non venga prorogato o rinnovato e il Contraente non abbia richiesto l'estensione al Periodo di Osservazione, l'Assicuratore è tenuto a prestare tale estensione alle suddette Persone Assicurate non più in carica, a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.</p> <p>L'estensione disciplinata in questo articolo: a. avrà una durata di 72 mesi a far data dalla scadenza del Periodo di Assicurazione; b. sarà soggetta alle Franchigie previste nella Scheda di Copertura, nonché al Massimale Complessivo in vigore alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, così come a ognuno dei Sottolimiti di Indennizzo applicabili, che varranno per l'insieme di tutte le Richieste di Risarcimento comunicate all'Assicuratore nel corso dell'intera durata dei 72 mesi del Periodo di</p>

	Osservazione; c. non sarà operante nelle circostanze previste per l'alienazione della società Principale o fusione della stessa con altra.
Periodo di Run-Off per la Persona Assicurata per le Richieste di Risarcimento riconducibili a Responsabilità Amministrativa	Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, una Persona Assicurata che rientri nel campo d'applicazione della estensione "Responsabilità Amministrativa" cessi l'attività per motivi di morte o di pensionamento o per qualsiasi motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, la presente Assicurazione vale nei suoi confronti, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, in conformità con i termini e le condizioni vigenti. Inoltre, la presente Assicurazione coprirà eventuali Richieste di Risarcimento rivolte nei confronti di tale Persona Assicurata e notificate agli Assicuratori per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di scadenza, a condizione che tali Richieste di Risarcimento siano relative ad un Atto illecito, commesso o presunto, prima di tale cessazione del servizio ma non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura. La presente garanzia sarà valida solo se: a) la Scheda di Copertura preveda che sia applicabile l'estensione "Responsabilità Amministrativa"; b) tutte le Persone Assicurate abbiano rispettato tutti i propri obblighi derivanti dalla presente Assicurazione.

 Che cosa NON è assicurato ?	
Rischi esclusi	<p>Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si precisa quanto segue:</p> <p>X Con riferimento alla esclusione relativa a Richieste di Risarcimento avanzate da parte e per conto o per iniziativa: avanzato da parte o per conto o per iniziativa: - della Società, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2392 del Codice Civile o dalle norme equivalenti della legislazione del luogo del Reclamo; ovvero di una Persona Assicurata nei confronti di un'altra oppure di qualunque altro esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata, rimanendo confermata la copertura dei Reclami relativi a Rapporti di Lavoro avanzati da parte o per conto di Dipendenti; si precisa che non rientrano in questa esclusione: a) le Richieste di Risarcimento contro una Persona Assicurata cessata dall'incarico o dal mandato, restando però escluse le Richieste di Risarcimento contro tale Persona Assicurata avanzate dalla Società se questa non è quotata in borsa o altro mercato finanziario ufficiale; b) le Richieste di Risarcimento avanzate da una Persona Assicurata cessata dall'incarico o dal mandato oppure da un ex Dipendente.</p> <p>X Con riferimento alla esclusione relativa ad una Richiesta di Risarcimento basata, originata o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni materiali tangibili, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o sfruttamento, si precisa che sono fatte salve le sofferenze mentali, emotive o psicofisiche, qualora siano connesse a una Richiesta di Risarcimento relativa a Rapporti di Lavoro.</p> <p>X Con riferimento alla esclusione relativa ad una Richiesta di Risarcimento che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di Inquinamento, è fatto salvo il caso in cui la Persona Assicurata abbia violato i suoi doveri in materia e da ciò derivi una Richiesta di Risarcimento per iniziativa di taluno dei soci o azionisti della Società (che non siano Persone Assicurate) esclusivamente in base alla svalutazione del capitale della Società che ne sia derivata.</p> <p>X Con riferimento alla garanzia Estensione a Società Esterne si precisa che l'estensione non è operante: a) nel caso in cui la Società Esterna sia già assicurata per gli stessi rischi con una o più polizze emesse dal medesimo Assicuratore della presente Assicurazione; b) per le Richieste di Risarcimento presentate contro le Persone Assicurate da una qualunque delle Società Esterne, o da altri per conto di essa; c) in caso di fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, ammissione a concordato preventivo o fallimentare o analoga condizione della Società Esterna se questa non rientra tra quelle previste alla lettera a); d) se la Società Esterna ha una parte o l'intero capitale quotato in borsa; e) se la Società Esterna ha un totale fatturato lordo di cui all'ultimo bilancio approvato superiore a Euro 100.000.000,00; f) se l'attività principale della Società Esterna è una o più delle seguenti: aviazione, estrazione petrolio/gas, prodotti farmaceutici, tabacco, forniture (energia elettrica, gas, acqua), Istituzioni Finanziarie (ogni società approvata e regolata da uno dei seguenti enti: Consob, Banca d'Italia, IVASS, Ufficio Italiano Cambi), Club o Società Calcistica.</p> <p>X Con riferimento alla garanzia Penali di Natura Privatistica si precisa che sono escluse: i. le penali rimborsabili dalla Società o poste a carico di questa; ii. le penali contrarie all'ordine pubblico o quelle contrarie alla legge o regolamenti ai quali l'Assicuratore, o la Persona Assicurata o la Società sono soggetti.</p>

X Con riferimento all'estensione di garanzia Gestione Fiduciarie si precisa che sono esclusi i danni derivanti da:
a) obblighi e impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti; b) violazione intenzionale di leggi o regolamenti; c) trasgressione di leggi e regolamenti sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e sulle indennità di disoccupazione, di invalidità, di pensionamento o di assistenza medica o sociale; d) omessa riscossione di contributi dovuti dal datore di lavoro.

X Con riferimento all'Estensione di garanzia Richieste di Risarcimento svolte contro la Società relative a rapporti di lavoro si precisa che sono esclusi dall'estensione gli oneri conseguenti a ordinanze o a sentenze che impongano il reintegro nella carica o nella funzione e sono inoltre esclusi i Danni derivanti da: a) violazione delle leggi in materia di licenziamento collettivo; b) violazione dei regolamenti relativi al salario minimo, a indennità per invalidità, a indennità di disoccupazione o di pensionamento, a benefici previdenziali, a indennità di licenziamento, a programmi assicurativi di disoccupazione o compensi sostitutivi; c) impegni che siano stati assunti attraverso accordi o contratti personalizzati e che non graverebbero sulla Società in assenza di tali accordi o contratti. La presente estensione, in ogni caso, esclude le Richieste di Risarcimento derivanti da, basate su, relative a, risultanti da, causate da, o attribuibili, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a qualsiasi effettiva, asserita o sospetta: a) Malattia Trasmissibile; o b) Epidemia o Pandemia.

X Esclusione dei Sindaci: si precisa che - a fronte di una riduzione del premio - dalla definizione di Persona Assicurata è depennata la voce "Sindaco", pertanto, sono esclusi dall'Assicurazione i soggetti che ricoprono tale carica o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi praticamente equiparabile a quella di Sindaco in una società costituita in Italia.

X Esclusione del Rischio di Fallimento, Insolvenza, Liquidazione coatta: si precisa che - a fronte di una riduzione del premio - l'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante, basata o attribuibile anche parzialmente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi fallimento, stato di insolvenza, amministrazione controllata, liquidazione coatta, o analoga condizione o similare procedura di insolvenza, della Società nonché in caso di liquidazione volontaria di quest'ultima. Parimenti, l'Assicuratore non è tenuto al pagamento dell'Indennizzo nei casi in cui sia stato nominato un curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario straordinario o altri soggetti che possano essere nominati nell'ambito delle procedure concorsuali.

X Esclusione Atti di Ingiuria e Diffamazione: si precisa che - a fronte di una riduzione del premio - l'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile ad atti di calunnia e diffamazione certi o presunti, intenzionali o non intenzionali o a qualsiasi altra forma di diffamazione o violazione della privacy.

X Esclusione "malpractice" sanitaria: si precisa che - a fronte di una riduzione del premio - l'Assicuratore non risponde di Indennizzi o di Costi di Difesa in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento che si basi, sia riconducibile, abbia origine, derivi da, sia direttamente od indirettamente in connessione o attribuibile a "malpractice" Sanitaria, certa o presunta, o alla mancata resa di qualsiasi servizio sanitario.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si precisa quanto segue.

! Alienazione della Società Principale o fusione della stessa con altra: nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale incorra in uno dei seguenti mutamenti: (a) acquisizione da parte di altra società od organizzazione o fusione con la stessa; (b) cessione a terzi del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea, la presente Assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui uno dei predetti mutamenti abbia avuto efficacia, restando acquisito l'intero premio.

! Cessazione di una Società Controllata: qualora una Società Controllata cessi di essere tale durante il Periodo di Assicurazione, nei suoi confronti la presente Assicurazione rimarrà in vigore fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura delle Richieste di Risarcimento riferiti ad Atti Illeciti commessi da taluna delle Persone Assicurate in data anteriore a quella in cui la Società controllata ha cessato di essere tale.

! Acquisizioni di Società: qualora durante il Periodo di Assicurazione la Società Principale acquisisca o costituisca una società da considerarsi quale Società Controllata come definita nella presente Assicurazione, quest'ultima rientrerà automaticamente nella

definizione di "Società" a tutti gli effetti a far data dalla sua acquisizione o costituzione, a condizione che: i. il totale delle sue attività di bilancio non superi il 20% delle attività della Controllante; ii. la sua sede sia ubicata in un territorio rientrante nei limiti della validità territoriale stabiliti nella Scheda di Copertura. La presente Assicurazione sarà operante esclusivamente a copertura delle Richieste di Risarcimento riferite a quegli Atti Illeciti che siano stati commessi o che si sostiene siano stati commessi da taluna delle Persone Assicurate di tale società successivamente alla data della sua acquisizione ovvero della sua costituzione da parte della Società Principale. Il presente Articolo non si applica nel caso in cui la società acquisita sia già assicurata per gli stessi rischi con polizza emessa dal medesimo Assicuratore del presente contratto di assicurazione. Tale Estensione non avrà efficacia nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni: i. l'attività principale della società acquisita è una o più delle seguenti: aviazione, estrazione petrolio/gas, prodotti farmaceutici, tabacco, forniture (energia elettrica, gas, acqua), Istituzioni Finanziarie (ogni società approvata e regolata da uno dei seguenti: Consob, Banca d'Italia, IVASS, Ufficio Italiano Cambi), Club o Società Calcistica; ii. la società acquisita ha patrimonio netto negativo; iii. la società acquisita è stata costituita negli USA o in Canada o nei territori sottoposti alla loro giurisdizione; iv. la società acquisita ha una parte o l'intero capitale quotato in borsa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: la Persona Assicurata o il Contraente deve denunciare il Sinistro o la Circostanza all'Assicuratore entro 45 dal ricevimento di una Richiesta di Risarcimento o dalla data in cui è venuto a conoscenza di una circostanza suscettibile di causare una Richiesta di Risarcimento.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Obblighi dell'impresa	Nel caso in cui la garanzia si intenda operante, l'Indennizzo verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'esame della Richiesta di Risarcimento e della operatività della garanzia e all'esito della sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte della Persona Assicurato/Contraente.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	In caso di recesso da parte dell'Assicuratore dopo una denuncia di Sinistro, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio non goduta, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un mercato di riferimento rappresentato da una tipologia di clientela persone giuridiche che intendono tutelare il patrimonio dei soggetti che ricoprono posizioni apicali nonché il patrimonio della Società dall'esito di eventuali Richieste di Risarcimento presentate da Terzi in conseguenza di un Atto Illecito commesso da tali soggetti durante l'esercizio di taluna delle cariche elencate nella definizione di Persona Assicurata.

Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari dell'intera filiera. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 32,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com o loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com</p> <p>La conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marches financiers) www.fsma.be</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione (tentativo obbligatorio)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> <p>La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AEREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.